



ORIGINALE

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

AREA SERVIZI FINANZIARI - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 39 /ECO del 22-12-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA, DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALL'ASSITECA SPA PER IL PERIODO DAL 1/1/2017 AL 31/12/2020 - CIG: ZF11C56619

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 79/07.01.2016, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio finanziario;

Premesso altresì:

- che con decreto del Sindaco n. 79/07.01.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio finanziario;
- che il servizio di Brokeraggio è in scadenza il 31/12/2016;
- che questa Amministrazione, in linea con quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, ed in esecuzione con quanto disposto con determinazione nr. 31 del 28/11/2016, ha eseguito, una indagine, a scopo esplorativo, tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo stesso art. 36, operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui affidare l'esecuzione del servizio per il periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2020;

Visto che nei termini e con le forme previste nel suddetto avviso sono pervenute manifestazioni d'interesse da parte dei seguenti soggetti in possesso dei requisiti richiesti:

1. Assiteca S.p.a con sede in Milano via Sigieri n°14 cap. 20135 (Codice Fiscale e P.IVA 09743130156)
2. Intermedia srl con sede in San Donà di Piave via dall'Armi n°3/2 cap. 30027 (Codice Fiscale e P.IVA 03858060274)

In sede istruttoria si è proceduto ad una valutazione comparativa delle 2 relazioni pervenute al fine di individuare quella che maggiormente soddisfa gli interessi dell'Ente;

Il R.U.P. ha valutato entrambe le offerte adeguate alle esigenze dell'Ente. La proposta di Assiteca spa è peraltro risultata più chiara nell'illustrazione della metodologia di prestazione del servizio offerto che è stato ritenuto più confacente alle esigenze dell'Ente soprattutto in fase di gara, vale a dire nel momento più complesso da gestire che richiede una adeguata professionalità non presente all'interno della struttura comunale. Tale valore aggiunto è particolarmente significativo in questo momento, tenuto conto che è imminente la scadenza per la copertura assicurativa di ben 7 lotti.

Di particolare interesse inoltre, è stato giudicato il servizio aggiuntivo offerto da Assiteca spa di un servizio di salvataggio post-sinistro di fuoco/acqua con la messa in atto di interventi volti ad arginare e limitare i danni.

Rilevato che:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. 18-4-2016 N. 50, ammette, per importi inferiori a 40.000 euro e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, da parte del Comune ad operatori economici da individuare anche sulla base di un'indagine esplorativa riferita al settore d'interesse;
- il valore complessivo delle prestazioni richieste per un anno, sulla base dei compensi proposti dalla Assiteca S.p.a, calcolati sulla base dei prevedibili premi di polizza da versare nel corso del suddetto anno, è stimabile in circa €. **4.344,78=**;

Richiamati:

- l'art. 26, c. 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i., in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o ad utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi comparabili a quelli oggetto delle convenzioni;
- l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 - Finanziaria per l'Esercizio 2007, come modificati dalla Legge n. 208 del 28/12/2015, in base ai quali:
- le Amministrazioni pubbliche non statali possono ricorrere al sistema delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ovvero ne devono utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;
- fermo restando i suddetti obblighi le amministrazioni pubbliche non statali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, per il quale i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, con il quale sono individuate le categorie merceologiche e le relative soglie ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi;
- l'art. 9, comma 7, del D.L. N. 66/2014 convertito in Legge dall'art. 1 della L. n. 89/2014 sul "Rispetto dei prezzi di riferimento";

Verificato che:

- per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli articoli 26, c. 3, della L. 23.12.1999, n. 488, e s.m.i, e 1 comma 449 della Legge 27/12/2006 n. 296 a

cui fare riferimento, né sussiste al momento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) il metaprodotto che consentirebbe l'acquisto delle prestazioni richieste;

- per il servizio in questione non risultano definiti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7, della L. 89/2014;
- il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche stabilite dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015 in relazione alle quali il Comune sarà obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;

Considerato di dover provvedere all'affidamento del servizio in modo autonomo, risultando di valore superiore ad €. 1.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di beni e servizi individuata in base all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto, individuare nell'Assiteca S.p.a di Milano l'operatore economico a cui affidare per il periodo dal 1/1/2017 – 31/12/2020 il servizio di brokeraggio assicurativo, alle stesse condizioni stabilite nella relazione inviata dalla stessa società, unitamente alla manifestazione d'interesse, a seguito di pubblicazione del citato avviso approvato con determinazione n. 31/ECO/28.11.2016;

Dato atto che il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per l'Amministrazione

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

D E T E R M I N A

di affidare per il periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2020, alla Assiteca S.p.a con sede in Milano via Sigieri n°14 cap. 20135 [Codice Fiscale 09743130156 P.IVA 09743130156], il servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Fossalta di Portogruaro, alle condizioni stabilite nella relazione inviata dalla stessa Società unitamente alla manifestazione d'interesse, a seguito di pubblicazione di Avviso approvato con determinazione n. 31/ECO/28.11.2016.



Il Responsabile del Servizio
Zoccolan Giuliano

N. 1129 Reg.

Si attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 DIC. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 69 c. 6 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Li

29 DIC. 2016



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rossi Querin Pierina